

# Regolamento Aziendale sulla Videosorveglianza

Redazione:

Direttore Area Programmazione e Controllo – Dr. S. Petrillo

Area Programmazione e Controllo - Settore Sistemi Informativi - Dr. P.R. Martorelli

Data di emissione

13/08/2018

**Versione**

**1.0**

## Sommario

SCOPO.....	3
• FINALITA' DELLA ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	3
• PRINCIPI .....	3
CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
DEFINIZIONI.....	4
CONTENUTO .....	4
1. MODALITÀ .....	4
1.1 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA .....	4
1.2 INFORMATIVA .....	4
1.3 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI.....	5
1.4 MISURE DI SICUREZZA.....	5
2. RESPONSABILITÀ E NOMINA DEGLI INCARICATI.....	5
3. IMPIANTI E LORO INSTALLAZIONE.....	6
3.1 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA .....	6
4. DISCIPLINA DEGLI SPECIFICI SETTORI .....	7
4.1 LUOGHI DI LAVORO .....	7
4.2 OSPEDALI E LUOGHI DI CURA .....	7
5. ACCESSO.....	7
5.1 DIRITTI DEGLI INTERESSATI.....	8
6. DISPOSIZIONI FINALI.....	8
ALLEGATI.....	8

## Regolamento Aziendale sulla Videosorveglianza

---

### SCOPO

#### • FINALITA' DELLA ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro (di seguito denominata "Azienda") adotta il presente Regolamento in materia di utilizzo di impianti per la videosorveglianza, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali.

L'Azienda effettua attività di videosorveglianza esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ovvero:

- a) per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti delle strutture aziendali o che accedono agli stessi;
- b) per il perseguimento di finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (videocontrollo per monitoraggio pazienti).

Al fine di perseguire la finalità di sicurezza, di cui al punto a), l'Azienda installa telecamere di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

L'attività di videosorveglianza per finalità di cura, di cui al punto b), si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato.

#### • PRINCIPI

L'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure di protezione non sono sufficienti, non sono attuabili o non risultano parimenti efficaci.

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

I dati raccolti, per i fini sopra elencati, non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso tutte le strutture aziendali di proprietà dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro.

## Regolamento Aziendale sulla Videosorveglianza

---

### DEFINIZIONI

Rientrano nella disciplina del presente regolamento le attività di seguito elencate:

- a) Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su appositi supporti hardware (server dedicato);
- b) Videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.

Nel presente Regolamento il termine generico "*Videosorveglianza*" viene utilizzato con riferimento ad entrambe le due tipologie di attività.

### CONTENUTO

#### 1. MODALITÀ

##### 1.1 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA

La tipologia di videosorveglianza effettuata in Azienda si distingue in:

- senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini);
- con registrazione di immagini.

Le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono determinate in ottemperanza a quanto sopra precisato. L'angolazione e la panoramica delle riprese devono essere effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone private, non interessate alla finalità dell'impianto.

I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati preferibilmente in locali appartati, ove non vi sia afflusso di persone estranee all'Azienda.

In ogni modo la collocazione dei monitor deve essere tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee.

##### 1.2 INFORMATIVA

Gli interessati devono sempre essere informati del fatto che stanno per accedere in una zona video sorvegliata tramite apposita informativa. A tal fine negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza, l'Azienda installa, in posizione chiaramente visibile, prima del raggio di azione della telecamera, appositi cartelli contenenti l'informativa "minima" e semplificata conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. L'Azienda mette inoltre a disposizione degli interessati, nei siti Intranet e Internet aziendali l'informativa estesa, contenente tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

## Regolamento Aziendale sulla Videosorveglianza

---

### 1.3 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Stanti le finalità degli impianti di videosorveglianza installati in Azienda, valutato in misura medio/alto il livello di rischio delle aree sottoposte a controllo, considerate le esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività e/o chiusura di uffici e strutture, e considerata l'esigenza di uniformare sul territorio aziendale (di estese dimensioni) la procedura di gestione dei dati trattati mediante videosorveglianza, il periodo di conservazione viene fissato di norma in 72 ore.

Tale limite potrà essere superato solo in presenza di richieste investigative dell'autorità giudiziaria e/o della polizia giudiziaria.

Inoltre, in casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischiosità (debitamente motivate e valutate) è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare la settimana.

### 1.4 MISURE DI SICUREZZA

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è di norma consentito solamente al Responsabile e agli incaricati di cui ai successivi paragrafi, nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto. I supporti contenenti le immagini soggette a conservazione sono riposti in luoghi sicuri.

La cancellazione delle immagini avviene automaticamente allo scadere del tempo previsto. Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura questo dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile. I supporti di memorizzazione contenenti dati sensibili non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati atti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni.

## 2. RESPONSABILITÀ E NOMINA DEGLI INCARICATI

### TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEGLI IMPIANTI GESTITI DIRETTAMENTE DALL'AZIENDA E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore.

Il Responsabile del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è il Responsabile del Settore Sistemi Informativi, che a sua volta può designare i soggetti incaricati del trattamento dei suddetti dati, i quali nel rispetto del Codice della Privacy, operano sotto la diretta autorità del Responsabile. La nomina degli incaricati al trattamento deve contenere lo specifico riferimento alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi di videosorveglianza, unitamente alle istruzioni sulle operazioni consentite. Detta nomina deve essere formalizzata utilizzando il modello predisposto dall'Azienda. Secondo tale modello gli incaricati possono

## Regolamento Aziendale sulla Videosorveglianza

---

essere abilitati alla sola visione delle immagini sui monitor in sincronia con la ripresa o anche alla visione delle immagini già registrate e alla loro duplicazione.

Il numero degli incaricati addetti alle operazioni duplicazione, rispetto alla sola visione, deve essere limitato.

### 3. IMPIANTI E LORO INSTALLAZIONE

#### 3.1 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Per l'installazione di nuovi impianti e per la modifica/sostituzione di quelli esistenti deve essere rispettata la seguente procedura:

1. La domanda di attivazione/modifica di impianto, presentata al responsabile di cui al punto 2, deve essere adeguatamente motivata ed in linea con il principio di proporzionalità già citato al punto 2, secondo il quale l'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non siano sufficienti, attuabili o parimenti efficaci;
2. La domanda va indirizzata all' Area Programmazione e Controllo per le valutazioni di conformità al presente regolamento aziendale; in caso di parere favorevole, la richiesta, viene trasmessa all' Area Acquisizione beni e Servizio (AABS);
3. L' AABS, effettua una valutazione in merito alle più opportune modalità di acquisizione dell'impianto, oltre a verificarne la compatibilità e a svolgere le valutazioni tecniche di competenza, avvalendosi del supporto del Settore Sistemi Informativi Aziendali; in esito alle suddette valutazioni, emette il proprio parere che:
  - A. Il parere positivo sarà completo di eventuali prescrizioni e indicazioni in merito alle modalità, accorgimenti e/o procedure particolari da seguire per l'esecuzione dei lavori. Fra le prescrizioni, in relazione ai casi e al contesto, potrà esservi compresa quella di subordinare la messa in opera e l'attivazione dell'impianto alla presenza di tecnici dei Sistemi Informativi e/o di tecnici della ditta cui è stata appaltata la manutenzione;
  - B. Il parere negativo, o la richiesta di chiarimenti da parte del Settore Sistemi Informativi, sarà ritrasmesso al richiedente, corredato delle opportune motivazioni, con indicazione delle criticità riscontrate in sede di verifica in loco.
4. Al termine della suddetta fase istruttoria, e acquisito il definitivo parere positivo del Settore Sistemi Informativi, l' AABS, avallata la richiesta, espleta le procedure di acquisizione ed installazione dell'impianto, secondo le modalità concordate in precedenza con il Settore Sistemi Informativi.
5. A fine lavori, il AABS inoltra al Settore Sistemi Informativi la documentazione relativa agli impianti installati (collaudi eseguiti, dichiarazioni di conformità degli impianti, ecc.).
6. Una volta acquisita la documentazione, il Settore Sistemi Informativi provvede all'aggiornamento della banca dati relativa ai locali dell'Azienda interessati da impianti di videosorveglianza.

La procedura sopra descritta deve essere seguita anche nel caso di installazione di impianti di videocontrollo con finalità di monitoraggio pazienti.

## Regolamento Aziendale sulla Videosorveglianza

---

### 4. DISCIPLINA DEGLI SPECIFICI SETTORI

#### 4.1 LUOGHI DI LAVORO

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art.4 della L. 300/70. In particolare: - non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul marcatempo); - la ripresa diretta del lavoratore deve essere limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto; in tal caso, l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali; - non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e spazi ricreativi).

#### 4.2 OSPEDALI E LUOGHI DI CURA

Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato. Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento) devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati. Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali. Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico. Il Responsabile della Unità Operativa, deve garantire che possa accedere alle immagini, per le predette finalità, solo il personale autorizzato (medico ed infermieristico).

Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione); in tal caso devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per consentire la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente. Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse. In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su *monitor* collocati in locali liberamente accessibili al pubblico. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le registrazioni audio/video effettuate nell'ambito di particolari trattamenti di cura, per le quali è necessaria l'acquisizione del consenso da parte del paziente (es. sedute operatorie).

### 5. ACCESSO

## Regolamento Aziendale sulla Videosorveglianza

---

### 5.1 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi del Codice Privacy, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti; in particolare l'Interessato può: a) accedere ai dati che lo riguardano; b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento; c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

L'Azienda garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- a. l'Interessato può richiedere l'accesso alle registrazioni che lo riguardano mediante una istanza in forma scritta, indirizzata al Responsabile del Settore Sistemi Informativi; detta istanza deve contenere gli elementi atti a circoscrivere l'oggetto della richiesta (fac-simile in allegato VS-1);
- b. i dati, estratti a cura dell'Incaricato, possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni o, qualora ne venga fatta richiesta, mediante duplicazione della registrazione su adeguato supporto;
- c. la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato;
- d. l'interessato può avere accesso alle sole immagini che lo riguardano direttamente, mediante la schermatura (anche manuale), se necessaria, delle immagini del video che riprendano soggetti terzi. La visione può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali dell'interessato. Nel caso di richiesta di duplicazione di immagini registrate in cui compaiano soggetti terzi, deve essere utilizzato apposito programma oscuratore. Qualora invece la richiesta di accesso sia espressamente diretta ad acquisire informazioni o dati di terzi (es. danneggiamento del proprio veicolo ad opera di terzi), questa deve essere debitamente motivata e oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da operarsi a cura del Responsabile del Settore Sistemi Informativi. Tutti gli accessi devono essere registrati mediante annotazione riportante data e ora dell'accesso, identificazione del richiedente, estremi dell'autorizzazione all'accesso. Tale procedura deve essere rispettata anche in caso di diniego, di cui deve essere data formale comunicazione al richiedente.

### 6. DISPOSIZIONI FINALI

#### 6.1 INOSSERVANZE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

In base a quanto disposto dal Codice Privacy, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento determinerà l'impossibilità di utilizzare i dati personali trattati.

### ALLEGATI

- VS-1 Modulo richiesta di accesso a videoregistrazioni

**Regolamento Aziendale sulla Videosorveglianza**

**Allegato VS-1**

**MODULO RICHIESTA DI ACCESSO ALLE VIDEOREGISTRAZIONI**

Al Responsabile Settore Sistemi Informativi

Il sottoscritto ..... nato a ..... il .....  
residente a .....(.....) via.....n.....  
identificato tramite documento, tipo:.....N°.....

ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero avere registrato dati personali che lo riguardano.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1)Luogo o luoghi di possibile ripresa .....

2)Data ....., fascia oraria (approssimazione di 30 minuti) .....

3)Attività svolta durante la possibile ripresa .....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti .....

(Luogo e data)

(firma)

.....

.....

**PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE**

In data ..... alle ore ..... il/la Sig./Sig.ra .....  
ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di videosorveglianza.

(Firma leggibile e timbro della struttura ) .....